

REGOLAMENTO DI UTENZA

DISMA S.p.A.

INDICE

Art. I)	ATTIVITA' DI DISMA
Art. II)	ISPEZIONI
	II.1 ISPEZIONI TECNICO – OPERATIVE
	II.2 ISPEZIONI FISCALI – AMMINISTRATIVE
Art. III)	RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E INDENNIZZO
	III.a) ASSICURAZIONI DELL'UTILIZZATORE
	III.b) ASSICURAZIONI DI DISMA
Art. IV)	UTILIZZO DELL'IMPIANTO
	IV.a) REQUISITI PER L'UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DA PARTE DEI SOCI E DEI TERZI FORNITORI DEL CARBURANTE PER AVIAZIONE
	IV.b) AMMISSIONE ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI TERZI
	IV.c) TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Art. V)	RIALLINEAMENTO VOLUME – PESO
Art. VI)	POLITICHE SOCIALI E DI <i>COMPLIANCE</i>
Art. VII)	CLAUSOLA DI SCELTA DEL FORO ESCLUSIVO
Art. VIII)	LEGGE APPLICABILE

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'UTENZA DELLA DISMA:

All. 1	CAPITOLATO D'USO
--------	------------------

REGOLAMENTO DI UTENZA DELLA DISMA S.p.A. (“DISMA” o “SOCIETA”)

Il presente accordo (**“Regolamento di Utenza”, “Regolamento”**) è sottoscritto in datada Ecofuel S.p.A., Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – SEA (**“SEA”**), TotalEnergies Marketing Italia S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Esso Italiana S.r.l., KAI S.r.l. (di seguito congiuntamente definiti **“Soci”**) e DISMA S.p.A, in sostituzione della precedente versione, sottoscritta in data 16 ottobre 1998 e al fine di recepire le evoluzioni intervenute dal punto di vista tecnico, normativo-regolamentare e di *compliance*.

Il Regolamento di Utenza, unitamente al Capitolato d’Uso (**“Capitolato d’Uso” o “Capitolato”**, di cui all’Allegato, allo Statuto ed ai Patti Parasociali sottoscritti dai Soci, definisce i termini e le condizioni ai quali i Soci, incluse società del loro gruppo operanti nell’Aeroporto di Malpensa, e Disma devono attenersi.

Il Regolamento identifica, inoltre, i termini e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture logistiche e del deposito ubicati presso l’Aeroporto di Malpensa (VA) di DISMA (di seguito, complessivamente, l’**“Impianto”**) da parte degli utilizzatori, sia Soci (o società del loro gruppo operanti nell’Aeroporto di Malpensa) che non Soci (**“Terzi”**) (congiuntamente, **“Utilizzatori”**).

Art. I) Attività di DISMA

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e i termini con cui DISMA presta servizi di ricezione, stoccaggio e movimentazione di Jet A1 (Cherosene) e, ove disponibili, *Sustainable Aviation Fuels* (SAF) o *Low Carbon Aviation Fuel* (LCAF), secondo gli *standard* qualitativi previsti dall’ultima *revision* vigente degli *“Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operating Systems”* (di seguito **“Prodotto”**) di proprietà degli Utilizzatori.
2. In particolare, DISMA svolge a propria cura e responsabilità i seguenti servizi (**“Servizi”**):
 - a. ricezione del Prodotto, in sospensione di accisa, che potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
 - via oleodotto inviato dagli Utilizzatori o da terzi dallo stesso incaricati;
 - a seguito di acquisto del Prodotto da parte degli Utilizzatori in *transfer stock* (di seguito **“T/S”**) da altri utilizzatori dell’Impianto;
 - via autobotte (di seguito **“ATB”**), come regolamentato dall’Allegato 3 del Capitolato d’Uso; in via eccezionale, previo accordo con DISMA stessa, nel rispetto dei vincoli ambientali e di sicurezza, in casi di emergenza tecnico – operativa, che includono, tra gli altri:
 - (i) casi legati ad un blocco produttivo, carenza di prodotto, o altri imprevisti tecnici che rendano materialmente indisponibile il Prodotto in una delle raffinerie che forniscono gli oleodotti;
 - (ii) impossibilità degli oleodotti per qualsiasi ragione di fornire la quantità di Prodotto richiesta e
 - (iii) impossibilità del deposito della DISMA di ricevere la quantità richiesta

attraverso gli oleodotti;

- b. stoccaggio in promiscuo con prodotto di altri Utilizzatori purché rispondenti alla specifica di qualità denominata *Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems* (di seguito “**AFQRJOS**”) di cui all’Allegato 1 del Capitolato d’Uso;
 - c. accertamento della qualità e quantità del Prodotto nelle fasi di ricezione e di riconsegna, con il campionamento dello stesso, in conformità con le normative fiscali di settore, con lo Standard JIG2, ultima edizione (di seguito “**JIG2**”) o in conformità ad aggiornamenti dello Standard JIG2 emessi sotto forma di bollettini (“**JIG Bulletin**”) e/o documenti di istruzione tecnica (“**JIG TID**”);
 - d. riconsegna agli Utilizzatori e/o ai terzi incaricati della messa a bordo del Prodotto nell’interesse degli Utilizzatori che avverrà con le modalità previste nel Capitolato d’Uso.
3. Nell’esecuzione delle proprie attività, DISMA provvede a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti doganali e dalle disposizioni in materia di accise.

Art. II) Ispezioni

II.1 Ispezioni tecnico – operative

- 1. DISMA sarà soggetta a ispezioni annuali tenute da Ispettori JIG qualificati il cui nominativo è presente nel registro internazionale gestito dal Joint Inspection Group (“**JIG**”). Lo scopo di tali ispezioni è quello di verificare la conformità delle procedure del Manuale Operativo di DISMA ai requisiti imposti dallo Standard JIG2. L’attività ispettiva (ovvero di *auditing*) è effettuata in accordo al contenuto dell’ultima edizione della *JIG Check List*.
- 2. Su richiesta di ciascuno degli Utilizzatori, con cadenza almeno biennale o, anche inferiore in caso di giustificato motivo, DISMA garantirà l’accesso all’Impianto alle compagnie aeree facenti scalo sull’Aeroporto di Milano Malpensa per verifiche ispettive sullo stoccaggio del Prodotto e l’alimentazione del sistema idrante, secondo norme JIG, IATA *endorsed*. Resta, a tal riguardo, inteso che nell’ipotesi in cui tali verifiche fornissero evidenze riguardanti qualsivoglia criticità, anche in relazione ad eventuali ammaloramenti del carburante, DISMA dovrà fornire pronta informazione a SEA in qualità di gestore dell’Aeroporto di Milano Malpensa, mediante pec o tramite lettera raccomandata a.r..
- 3. A tal fine, DISMA fornirà agli Utilizzatori tutti gli accessi, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento di tali ispezioni.
- 4. Le ispezioni, se richieste, non potranno essere negate da DISMA se non per causa di forza maggiore ed in tale caso dovrà essere concordata con gli Utilizzatori, in tempi ragionevoli, una data alternativa a quella precedentemente richiesta. Tali ispezioni dovranno prevedere l’obbligo di rilascio a DISMA di un rapporto di ispezione

II.2 Ispezioni fiscali – amministrative

- 1. Gli Utilizzatori, anche tramite professionisti da loro incaricati, previa richiesta, potranno effettuare delle ispezioni relative alle modalità di accertamento dei quantitativi di Prodotto, sia in ingresso che in uscita, e della giacenza fisica dello stesso e quant’altro necessario per accertare la corretta esecuzione dei servizi prestati da DISMA. Nel corso delle ispezioni, per motivi legati alla riservatezza dei dati, potranno essere analizzati solo i volumi totali di DISMA e quelli del

singolo Utilizzatore richiedente, salvo che l'ispezione sia condotta da un terzo incaricato.

In tal caso:

- la domanda di accesso dovrà essere formulata per iscritto dall'Utilizzatore con almeno 15 giorni di anticipo, specificando le ragioni per cui è considerato strettamente necessario l'accesso a dati individuali di altri Utilizzatori;
- il soggetto terzo delegato, prima di assumere l'incarico, dovrà sottoscrivere idonei obblighi di riservatezza con cui si è impegnato a fornire agli Utilizzatori esclusivamente i dati in una forma aggregata che non consente di risalire ai dati sensibili degli altri Utilizzatori;
- DISMA verificherà che l'accesso ai dati individuali di altri Utilizzatori sia effettivamente necessario per le finalità illustrate dall'Utilizzatore richiedente e, in caso contrario, DISMA non concederà l'accesso a tali dati;
- DISMA verificherà che le informazioni fornite, ove estese, siano limitate a quanto strettamente necessario ai sensi di quanto già previsto dai Core Principles JIG di Novembre 2020 *Last Edition*;
- DISMA richiederà che il soggetto terzo eventualmente delegato per le ispezioni soddisfi requisiti professionali di *standard* elevato e appartenga a primarie e riconosciute società di consulenza internazionali;
- è prevista al massimo una ispezione ogni due anni, derogabile solo a fronte di comprovate esigenze e previa verifica di un legale esterno;
- DISMA avrà comunque la facoltà di richiedere agli Utilizzatori, ove intenzionati ad avvalersi del professionista delegato, l'adozione di ulteriori cautele operative e procedurali sulla base di una valutazione da fare caso per caso.

2. Tali ispezioni dovranno prevedere l'obbligo di rilascio a DISMA di un rapporto di ispezione.

3. I Soci si impegnano a sottoporre i bilanci della società a certificazione da parte di una primaria società di revisione, scelta di comune accordo.

Art. III) Responsabilità, Assicurazioni e Indennizzo

III.a) Assicurazioni dell'Utilizzatore

1. Al fine di essere ammessi all'utilizzo dell'Impianto, gli Utilizzatori manterranno un'adeguata copertura assicurativa, estesa alle sue operazioni sull'Aeroporto, in relazione al regime di responsabilità previsto dal Tarbox Indemnity Agreement (allegato 9 al Capitolato d'Uso) con massimale di US\$ 1.000.000.000,00 (un miliardo di US\$), quale limite per singolo evento e in ogni caso per aggregato annuo.

III.b) Assicurazioni di DISMA

1. DISMA manterrà le seguenti polizze:

- polizza a copertura dei danni derivanti dall'esecuzione dei Servizi, con massimale non inferiore a quanto previsto per il regime Tarbox inclusi i danni derivanti da dolo dei

dipendenti e colpa grave.

- polizza per “Responsabilità civile” in ambito aeroportuale, con massimali non inferiori a quelli previsti da ENAC inclusivi della prestazione di servizi di assistenza a terra ed, in ogni caso, con massimali non inferiori a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) per evento in relazione all’attività di gestione deposito comune di carburante, inclusi i danni derivanti da colpa grave e dolo dei dipendenti. La stessa dovrà prevedere anche l’estensione per i danni indiretti a soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale con un sottolimito di Euro 2.000.000 (due milioni) per evento e in aggregato per periodo assicurativo. La polizza dovrà prevedere la nomina di SEA come assicurato addizionale con contestuale mantenimento della qualifica di terzo. Dovrà inoltre essere prevista la rinuncia dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti di SEA
- polizza “All risk Property” a copertura dei danni all’Impianto per valore asset in concessione o ricostruzione a nuovo dello stesso;
- polizza per “Responsabilità Ambientale” per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente sia a fatto improvviso che graduale, nell’esercizio dell’attività svolta in sito, con massimale minimo di Euro 5.200.000 (cinque milioni e duecentomila) inclusi i costi di bonifica per evento;
- polizza “RCO” con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) e sotto limite di Euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila) per persona e Polizza INAIL a copertura dei rischi di infortunio e/o morte del personale di DISMA, coinvolto nell’esecuzione dei Servizi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. IV) Utilizzo dell’Impianto

IV.a) Requisiti per l’utilizzazione dell’Impianto da parte dei Soci e dei Terzi fornitori di Prodotto

1. L’Impianto sarà disponibile per l’utilizzazione da parte dei Soci (o società del loro gruppo operanti nell’Aeroporto di Malpensa) e dei Terzi fornitori di Prodotto, direttamente o attraverso società appartenenti al proprio gruppo.
2. Per quanto riguarda l’ammissione all’utilizzazione dell’Impianto da parte dei Terzi, essi dovranno presentare domanda alla Società, corredata dei documenti atti a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti oggettivi, da intendersi come indispensabili per tutti gli Utilizzatori:
 - autorizzazioni di legge per approvvigionamento, vendita, commercializzazione e gestione di prodotti petroliferi finiti;
 - copertura assicurativa adeguata per fronteggiare gli obblighi ed i rischi connessi con il rifornimento agli aeromobili di cui all’art. III, punto III.a);
 - disponibilità di prodotto necessario a fronteggiare con regolarità di approvvigionamento le necessità della propria clientela;
 - esperienza internazionale in campo aeronautico con la perfetta conoscenza delle regole internazionali sulla movimentazione del prodotto e sulla sicurezza;
 - prodotti qualitativamente corrispondenti alle specifiche internazionali (ASTM, I.A.T.A., DEF STAN e, in particolare, alle caratteristiche previste dall’*“Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems”* di cui all’Allegato 1 del Capitolato);
 - adeguate disponibilità finanziarie e di qualificata manodopera nonché mezzi da rifornimento per affrontare senza problemi gli obblighi dovuti dalla attività aviazione.

IV.b) Ammissione all’utilizzo da parte dei Terzi

1. L’Impianto sarà disponibile per l’utilizzo da parte dei Terzi in possesso dei requisiti di cui all’art.

IV, punto IV.a). Il Consiglio di Amministrazione (“**Il Consiglio**”) prenderà in esame ogni richiesta nel più breve tempo possibile.

2. Se, dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione presentata dal Terzo, il Consiglio ritenga che il Terzo non possieda i requisiti necessari per la sua ammissione all’Impianto, ne darà comunicazione al Terzo, con i necessari dettagli in modo che il Terzo possa o ritirare la domanda o prendere provvedimenti per soddisfare i suddetti criteri o chiedere una revisione motivata del diniego.
Laddove il Terzo non sia in grado, entro i 100 giorni che seguono tale comunicazione, di dimostrare al Consiglio di soddisfare i requisiti di ammissione all’Impianto, la domanda sarà da considerarsi come ritirata.
Invece, laddove il Consiglio ritenga che il Terzo disponga dei requisiti per l’ammissione all’Impianto, ne darà comunicazione al Terzo, invitandolo a presentare domanda formale per la sottoscrizione degli accordi di cui al comma 5.
3. Il Terzo stipulerà quindi con la Società il contratto Capitolato d’Uso che:
 - a. specifica la tariffa di utilizzo dell’Impianto, fornendo tutti gli elementi costitutivi della tariffa stessa, che sarà stabilita ogni anno in accordo al successivo art. IV, punto IV.c);
 - b. specifica le altre condizioni tecniche e di utilizzo, ivi incluse le previsioni su consegna, giacenza, stoccaggio, movimentazione e riconsegna e la relativa procedura di riallineamento volume/peso (cfr. art. 4,5,6 ed allegato 4 del Capitolato d’Uso).
4. All’atto del ricevimento della domanda formale, conformemente al punto 2) che precede, il Consiglio fornirà al Terzo i dati relativi alla tariffa unitaria dovuta per l'utilizzo dell’Impianto e tutti gli altri requisiti contrattuali ed operativi e tutti i documenti da sottoscrivere.
5. Il Terzo non sarà ammesso all’utilizzo dell’Impianto fino a quando non saranno stati sottoscritti il Capitolato d’Uso, l’*Indemnification Agreement* (Exhibit 3 - allegato 9 al Capitolato d’Uso), e abbia preso visione del Regolamento di Utenza.

IV.c) Tariffe per l'utilizzo dell' Impianto e la fruizione dei servizi.

1. DISMA applica tariffe e compensi, al netto dell’IVA, uguali per tutti gli Utilizzatori.
2. La tariffa, volta ad assicurare il recupero dei costi ed un congruo margine commerciale per DISMA, viene calcolata secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE 38/2007, ed approvata da ENAC.
3. La tariffa approvata dal Consiglio e notificata ad ENAC viene periodicamente aggiornata, recependo quanto previsto dalla Delibera CIPE, approvata da ENAC, e viene comunicata tempestivamente da DISMA con lettera agli Utilizzatori, con indicazione della sua decorrenza.
4. Il periodo di applicazione della tariffa, dato il ciclo approvativo che inizia dall’approvazione del bilancio di DISMA, normalmente non coincide con l’anno solare.
5. Nel caso in cui gli Utilizzatori consegnino eccezionalmente il Prodotto con ATB, DISMA provvederà, nei termini e condizioni indicate nel Capitolato d’Uso, ad addebitare un compenso aggiuntivo per ogni ATB scaricata, determinato secondo il principio del recupero dei maggiori costi, dovuti prevalentemente all’impiego di personale specializzato per la gestione delle pensiline presso le quali vengono effettuate le attività di “scarico”. Tale costo aggiuntivo sarà

rivisto da DISMA con cadenza triennale.

6. Eventuali servizi o attività aggiuntive richieste dagli Utilizzatori rispetto alle normali operazioni previste dal presente accordo e dal Capitolato d'Uso (ad es. costi analisi aggiuntive richieste dagli Utilizzatori etc.) saranno addebitati al costo agli Utilizzatori dietro emissione di fattura corredata dai documenti giustificativi.

Art. V) Riallineamento Volume-Peso

1. Poiché la contabilizzazione, ai fini fiscali delle quantità del Prodotto movimentato viene effettuata a volume, alla temperatura di 15° C, Disma continuerà ad eliminare, su base mensile, eventuali sbilanci in peso che si dovessero verificare per effetto dello stoccaggio in promiscuo di prodotti aventi diverse densità, mediante applicazione dei principi descritti nella “*Procedura di riallineamento volume/peso*” di cui all’Allegato 4 del Capitolato d’Uso.

Art. VI) Politiche sociali e di compliance

1. La Società gestirà l’Impianto secondo i più alti standard di sicurezza, tutela della salute (inclusa la prevenzione di alcool/tossico dipendenze), protezione ambientale, etica aziendale, e rispetto delle norme di libera concorrenza. I risultati di gestione saranno oggetto di revisioni periodiche e di confronti con indicatori di performance prestabiliti. Le politiche di gestione della Società saranno sviluppate in linea con i principi sopra indicati e conformemente al Codice Etico di DISMA (Allegato 11 del Capitolato).

Art. VII) Clausola di scelta del foro esclusivo

1. Per qualsiasi controversia, anche di natura non contrattuale, derivante dal presente Regolamento e dal Capitolato d’Uso di cui all’Allegato 1, relativa o connessa agli stessi, ivi incluse quelle relative alla sua validità, esecuzione o risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale.

Art. VIII) Legge applicabile

1. La legge applicabile al Regolamento e al Capitolato d’Uso di cui all’Allegato 1, nonché alle obbligazioni dagli stessi nascenti e alla loro interpretazione, stipulazione, validità, esecuzione e risoluzione è la legge italiana, alla quale si fa integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento e nel Capitolato..

ALLEGATI

1-Capitolato D’Uso

Ecofuel S.p.A.

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Esso Italiana S.r.l.

KAI S.r.l.

DISMA S.p.A.